

Oggetto: parere in merito alla classe d'uso da attribuire ad edifici all'interno dei quali viene svolta l'attività autorizzata di "piccoli gruppi educativi per l'infanzia" (Rif. prot. int. n. 79).

### **Il Comitato Tecnico Scientifico**

**Vista** la richiesta, trasmessa dal Servizio Politiche Familiari Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna con nota prot. n. NP/2014/7303 del 6 giugno 2014, di "parere in merito alla classificazione di edifici (o parti di edificio) all'interno dei quali viene svolta l'attività autorizzata di "piccoli gruppi educativi per l'infanzia" (con affollamento massimo di 7 bambini oltre gli educatori) con le indicazioni di cui alla Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1661 del 2 novembre 2009, allegato B punto 2.1.2 - Servizi educativi per l'infanzia";

**Vista** la relazione dei componenti della Struttura Operativa Tecnico Scientifica del CTS (Ing. Nicola Cosentino, Geom. Paolo Fantoni, Ing. Vania Passarella);

### **Premesso**

Il Servizio Politiche Familiari Infanzia e Adolescenza della Regione Emilia-Romagna chiede di "esprimere un parere in merito al fatto che edifici (o parti di edificio) che ospitano piccoli servizi educativi (...), possano essere considerati in classe d'uso II (...) e conseguentemente non identificabili con i Servizi educativi per l'infanzia indicati nel punto 2.1.2 dell'Allegato B della Delibera della Giunta Regionale n. 1661 del 2 Novembre 2009; pertanto esclusi dall'obbligo di effettuazione delle verifiche tecniche di vulnerabilità di cui alla Delibera della Giunta Regionale nr. 1661 del 2009".

A tal fine, il richiedente Servizio segnala che i piccoli gruppi educativi (PGE) sono stati oggetto di sperimentazione fino al 2012, anno nel quale la normativa di riferimento (L.R. 10 gennaio 2000, n.1 e Delibera Assemblea legislativa regionale 85 del 2012) è stata modificata, con conseguente riclassificazione dei PGE non più tra i servizi sperimentali, ma tra i servizi educativi. Tale modifica, evidentemente approvata per altri scopi, ha portato la conseguenza non voluta di trasferire la tipologia dei PGE, ai fini della normativa antisismica, nella tipologia generale, mentre rilevanti sono le differenze dei PGE rispetto ad, esempio, agli asili nido. Questi piccoli servizi sono infatti autorizzati al funzionamento per una capienza massima di sette bambini e due educatori e sono ubicati, nella maggioranza dei casi, in appartamenti di medie dimensioni inseriti all'interno di condomini.

### **Considerato**

Dalle premesse sopra riportate si evince che nelle attività in oggetto (piccoli gruppi educativi - PGE) mancano i presupposti per un "affollamento significativo", tanto che le stesse sono ospitate in locali con destinazione d'uso specifica (ai fini edilizio-urbanistico - nella maggior parte dei casi, ad uso "abitativo").

Ciò è confermato, per quanto si possa evincere dalla documentazione allegata alla richiesta di parere, dal fatto che per i locali ospitanti i "piccoli gruppi educativi per l'infanzia" non sono richiesti requisiti particolari inerenti la prevenzione/mitigazione dei rischi di altra natura (antincendio, etc.).

Tutto ciò premesso e considerato, il Comitato Tecnico Scientifico, presieduto da Prof. Antonio Michele Tralli, all'unanimità dei presenti

**è del parere**

che, nel caso di “piccoli gruppi educativi” – PGE, la classe d'uso ai sensi delle NTC-2008 della costruzione che li ospita, in conformità alla disciplina di cui alla *Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1661 del 2 novembre 2009*, non muti e che sia determinata con riferimento alla “ordinaria” destinazione d'uso della stessa ai fini edilizi e urbanistici.

Il CTS ritiene, tuttavia, che la peculiarità delle attività in oggetto richieda una particolare attenzione alla sicurezza della costruzione (unità strutturale) che le ospita; è dunque opportuno che, prima dell'avvio di tale destinazione, anche temporanea, sia svolta quantomeno una valutazione speditiva dello stato della costruzione, volta ad accertare che non ricorra alcuna delle situazioni<sup>1</sup> elencate al §8.3 delle NTC-2008: in caso contrario andrà effettuata una valutazione della sicurezza esaustiva secondo quanto disposto dallo stesso citato §8.3<sup>2</sup>.

Considerato il ruolo sociale delle attività in oggetto, il CTS ritiene che la preliminare valutazione speditiva possa essere svolta direttamente dall'Ente Pubblico preposto al controllo dell'attività.

Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

(Ing. Vania Passarella)



---

<sup>1</sup> - riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;

- provati gravi errori di progetto o di costruzione;

- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;

- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

<sup>2</sup> Ai fini della “gestione” dell'esito della valutazione della sicurezza, un utile riferimento è costituito dal “*Parere in merito alle verifiche tecniche, problematiche correlate e decisioni conseguenti*” (Rif. Prot. int. n. 6)” del Comitato Tecnico Scientifico.